

STATUTO

**L'EDERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANICATTI' AG VIA TEN. MINNITI 3

Numero REA: AG - 166596

Codice fiscale: 02163550847

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Rep. N.7907	Racc. N.5642
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Canicatti, in locali che saranno scelti di volta in volta dall'Assemblea dei soci, la Società cooperativa sociale denominata " L'EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. "	
	La Cooperativa potrà istituire o sopprimere con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato	

3 di 30

cooperatori in misura superiore a due (n.2) punti rispetto al limite massimo previsto	
per i dividendi;	
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
E' possibile deliberare l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al	
comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
Non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita sociale; devolverà, in caso di	
scioglimento il patrimonio socia- le residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed	
i dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della	
legge 31 gennaio 1992, n. 59"; Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
rispettare il principio della parità di trattamento.	
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi	
anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
Art. 4 (Oggetto sociale)	
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito nell'articolo	
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività.	
La società cooperativa persegue finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione	
del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali o/e Nazionali,	
(Comuni, A.S.L., Comunità Montane, Province, Regioni, Ministero Interno ecc.), con	
Enti Pubblici, para pubblici, morali e privati, si propone di perseguire l'interesse	
generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei	
cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non	

5 di 30

6 di 30

	organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento e
	qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e
	dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento ad esso; 2) realizzare e
	gestire attività di addestramento, formazione, istruzione, qualificazione e
	perfezionamento previste dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive
	comunitarie, con particolare riguardo ai giovani, usufruendo a tal fine, di
	finanziamenti da parte dello Stato, della Regione o della comunità europea; 3)
	promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, convegni di studio, tavole
	rotonde, nonché organizzare stages, visite in aziende, industrie, ecc. coinvolgendo
	anche il mondo della scuola e consentendo il rapporto organizzato tra la scuola di
	ogni ordine e grado ed il territorio.
	Inoltre la cooperativa sociale potrà svolgere le seguenti attività:
	- Interventi di Prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
	- Gestione di Case di Accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in
	emergenza per donne vittime di violenza;
	- Gestione di sportelli di ascolto per donne vittime di violenza;
	- Servizi e interventi per contrastare la discriminazione;
	- Interventi e servizi per le vittime di violenza e torture;
	- Gestione di strutture ad alta specializzazione per le categorie vulnerabili, minori e
	adulti;
	- Gestione di centri governativi per immigrati di 1° e 2° accoglienza;
	- Gestione di strutture SPRAR;
	- Assistenza e servizi ai MSNA;
	- Servizi di formazione linguistiche per migranti.
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque

8 di 30

Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione e aggiornamento professionale	
per i propri soci, nel settore socio sanitario, promuovere dibattiti, studi, ricerche utili	
allo scopo. In particolare la cooperativa si propone di:	
a) Offrire tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a	
bambini, giovani e anziani e comunque a tutti coloro che per ragioni sociali,	
economiche e sanitarie necessitano di aiuto e supporto, al fine di prevenire	
fenomeni di emarginazione ed alienazione e devianza, in stretta collaborazione con	
le famiglie dei medesimi;	
b) Offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali,	
case di cura, di riposo, di rieducazione e di villeggiatura assistendo tali soggetti	
anche a domicilio dopo la dimissione dai nosocomi c) La Cooperativa può prendere	
in gestione diretta o collaborare alla gestione di colonie estive, campeggi, pensioni	
ad esclusivo favore dei soggetti di cui sopra e dell'oggetto sociale.	
La Cooperativa può gestire ed attuare corsi di Formazione professionale per il	
reinserimento degli emarginati, alcoolisti, tossicodipendenti, handicappati, spastici e	
anziani istituire e gestire università per la terza età.	
d) Organizzare e gestire un consultorio familiare, segretariato sociale, centri per	
ginnastica medica e di avviamento allo sport, centri educativi, formativi, centri per il	
dopolavoro e tele radio diffusioni, circoli culturali, edicole, cartolibrerie, sale di	
lettura, sale per cineforum, convegni per favorire il dialogo culturale e la	
responsabile partecipazione alla vita sociale.	
e) Promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura,	
convegni per favorire il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla vita	
sociale;	
f) Prendere in gestione diretta o collaborare alla gestione di colonie estive,	

	campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei soggetti di cui sopra.
	g) Per gli immigrati ed extracomunitari la cooperativa si propone di: creare e gestire strutture per l'accoglienza fino alla loro definitiva sistemazione; creare corsi di formazione professionale per gli immigrati, per il personale addetto e per i giovani da inserire nel settore; attivazione di reti di collegamento con strutture simili presenti nel territorio dell'Unione Europea; servizi bibliotecari e culturali per extracomunitari; servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e linguistica (italiana ed europea; servizio di assistenza didattica, orientamento al lavoro; servizi socio-assistenziali-sanitari; attività culturali, sportive, ricreative ed in genere tutti servizi e le iniziative previste dalla legge 06.3.1998 n° 40 e dal T.U.25.7.1998 n° 286 ed eventuali integrazioni e modifiche a favore di immigrati extracomunitari.
	Inoltre la Cooperativa potrà chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle Leggi emanate ed emanante da parte della Regione, del parlamento nazionale e del Parlamento europeo. La Cooperativa potrà esplicitare quanto altro previsto dalle leggi sotto elencate con eventuali modifiche sia delle Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie. Inoltre la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività previste dalle Leggi regionali, nazionali e comunitarie, emanate od emanante nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale che di servizi socialmente utili. La Cooperativa potrà aderire a società e consorzi Enti in qualsiasi forma avente finalità analoghe comunque congruenti. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti di enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali.
	I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi

da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

Art.5 (SOCI)

Il numero dei soci è limitato, ma non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci "cooperatori" che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità o che godono a vario titolo dei servizi sociosanitari ed educativi prestati dalla cooperativa;

b) soci "volontari" i quali prestano gratuitamente la loro attività la quale risulta essere regolata da quanto disposto dall'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci

c)	soci sovventori, purché persone fisiche, come previsti dalla legge 31.1.1992	
	n.59, art. 4. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita	
	dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza	
	a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
a)	l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice	
	fiscale;	
b)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
c)	la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella	
	della cooperativa;	
d)	il numero delle quote che si propone di sottoscrivere. L'ammontare della quota	
	dovrà comunque non essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo	
	fissati dalla legge;	
e)	la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
f)	la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui	
	all'articolo 29 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di	

13 di 30

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa , come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente , nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti , salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa,

	senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile; che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
	g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 , senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;
	k) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
	l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci

cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Art. 15 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci lavoratori inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato , ai fini normativi ed economici	
	periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la	
	Cooperativa può emettere ¹ , ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti	
	finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in	
	sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da azioni, ciascuna di valore	
	nominale di euro 100,00 (Cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge , detenute dai soci operatori;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dalla riserva straordinaria;	
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	oci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Articolo 18 (Caratteristiche delle azioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano

le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) al fondo di riserva indivisibile di cui all'art. 12 l. 904/1977;

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la ripartizione degli utili;
- 2) approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori per legge.
- 3) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale se necessario o in alternativa il Revisore Contabile;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi

dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
7) delibera , alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n.	
142 , un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
cooperativa;	
8) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di	
apporto , anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.	
Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
1) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
2) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
3) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione	
4) le modificazioni dell'atto costitutivo.	
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
assembleare.	
Art. 21 (Assemblea)	
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei	
locali della sede sociale o mediante mezzi di telecomunicazione, (posta elettronica o	
fax) .almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'ordine del giorno dovrà prevedere, il	
luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria	
usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
di convocazione delle assemblee.	
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	

validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi o il revisore unico , se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Comunque, l'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 8, con riferimento all'assemblea ordinaria, 1 e 2, con riferimento all'assemblea straordinaria, del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 Diritto di voto in assemblea

1 - Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultano iscritti da almeno novanta (n.90) giorni e che non siano in mora con il pagamento delle quote nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2538 c.c. comma 1;

2 - Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

3 - L'associazione nazionale di categoria, le organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 26 (Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: non essere interdetto, inhabilitato o fallito, non essere

	stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, richiede il	
	possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza:	
	Gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora	
	della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. La rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale	
sono trasferite al vice presidente.	
Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati ,	
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.	
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
qualunque grado di giurisdizione.	
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione , può delegare i propri poteri	
in tutto o in parte , al vice presidente od a un membro del consiglio , nonché con	
speciale procura , ad impiegati della società.	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a	
sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono	
ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione	
dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale o del Revisore	
Contabile, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
amministrazione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
Amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la	
remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il	
parere del collegio sindacale o del Revisore Contabile, se nominato.	
Art. 27 (Controllo contabile)	
1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, il controllo contabile è	
esercitato da un revisore contabile scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal	
D.M.Giustizia 29.12.2004 n.320.	

	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1.verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2.verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3.esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.	
	Art.28 – (Controllo dei soci)	
	I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, il tutto come indicato dall'articolo 2545 bis c.c..	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati , deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	

29 di 30

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche, che si trasmette ad uso TRASCRIZIONE
Imposta di bollo assolta mediante Modello Unico Informatico giusta decreto 22 FEBBRAIO 2007.

Canicattì li 13/07/2023
F.to Dott. Crescimanno Giuseppe Notaio - Sigillo